



COMUNE DI SPILINGA

(Prov. di Vibo Valentia)

Prot.n 1183

ORDINANZA N.1

Oggetto: Festa in onore di Maria SS della Fontana in Spilinga, nei giorni 19 e 21 maggio 2019.

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO che nei giorni 19 e 21 maggio 2019, in Spilinga, si svolgerà la tradizionale festa in onore di Maria SS della Fontana ;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha posto in evidenza *“la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”*;

CHE, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata *“la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”*;

CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto svolgimento della manifestazione di carattere religioso, da realizzarsi nel territorio del Comune, per prevenire ogni criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causata dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in recipienti di vetro e lattine nella zona interessata dalla manifestazione medesima, che potrebbe concorrere a creare tra i partecipanti comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO, altresì, che tali problematiche si concentrano nelle ore serali e notturne soprattutto nell’area dove si svolge la manifestazione citata, in prossimità di esercizi pubblici abilitati alla somministrazione, nei pressi delle attività commerciali e presso i commercianti che svolgono la loro attività in forma itinerante su strade o aree pubbliche;

VISTE le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l’abbandono indiscriminato di bottiglie in vetro e in lattine vuote sulle strade e piazze pubbliche;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando: la vendita per asporto sia in forma fissa che itinerante di bevande contenute in:

- bottiglie di vetro, in lattine e in contenitori di plastica, questi ultimi se sigillati, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro, di plastica e lattine chiuse, queste due ultime tipologie di contenitori, chiuse ermeticamente;

CONSIDERATO che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTI:

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18.08. 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4. il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare : l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

- l'art. 16 della legge 689/1981;
- l'art. 50, comma 7 e l'art. 54, c. 1 e 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

1. Che per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica, nel territorio comunale è fatto divieto a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro e in lattine per il consumo di bevande all'interno di piazze, strade e aree pubbliche attrezzate, nei giorni 19 e 21 maggio 2019, in occasione dei festeggiamenti in Onore di Maria SS della Fontana;
2. il divieto di vendita in contenitori di vetro e lattine, per asporto, di alcolici, superalcolici e altre bevande **dalle ore 20:00 e fino alla chiusura dei festeggiamenti**;
3. Il divieto di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine e in qualsiasi altro tipo di contenitore;
4. Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;
5. L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, comma I-bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. da euro 25,00 ad euro 500,00 e pagamento in misura ridotta di € 50,00.

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

DISPONE

- Che questa Ordinanza venga: pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune di Spilinga ;
- trasmessa alla Prefettura, a tutte le forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sulla osservanza del provvedimento.

Spilinga, li 14/05/2019



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. Luzzza Maria Rosa